



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 587/14 S.N.

Roma, 18 giugno 2014

Ai Signor Presidente della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati

Preg.mo On.le FERRANTI Donatella

Ai Signori Vicepresidenti della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati

Preg.mi On.li BONAFEDE Alfonso e SARRO Carlo

Ai Signori Segretari della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati

Preg.mi On.li BUSINAROLO Francesca e D'ALESSANDRO Luca

Ai Signori Membri della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati

Preg.mi On.li AGOSTINELLI Donatella, AMODDIO Sofia, BAZOLI Alfredo, BIFFONI Matteo, CAMPANA Micaela, CAPARINI Davide, CHIARELLI Gianfranco Giovanni, COLLETTI Andrea, D'ALIA Gianpiero, DAMBRUOSO Stefano, ERMINI David, FARINA Daniele, FERRARESI Vittorio, GIULIANI Fabrizia, GRECO Maria Gaetana, LEONE Antonio, LEVA Danilo, MAGORNO Ernesto, MAROTTA Antonio, MARRONI Umberto, MARZANO Michela, MATTIELLO Davide, MOLTENI Nicola, MORANI Alessia, MORETTI Alessandra, PAGANO Alessandro, PARISI Massimo, PINI Giuditta, PISICCHIO Pino, ROSSOMANDO Anna, ROSTAN Michela, SANNICANDRO Arcangelo, SARTI Giulia, TARTAGLIONE Assunta, TURCO Tancredi, VAZIO Franco, VERINI Walter

OGGETTO: Esame delle proposte di legge C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato, recanti l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Mercoledì 18 giugno 2014 – Audizione del Sindacato di Polizia COISP.

Preg.mo Signor Presidente, Signori Vice Presidenti e Signori Membri della II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati,

ci preme innanzitutto dover ringraziare le Ecc.me SS.VV. per aver ritenuto opportuno ascoltare la nostra organizzazione sindacale COISP in merito ai contenuti delle proposte di legge in oggetto richiamate e relative all'introduzione del delitto di *tortura* nell'ordinamento italiano.

Ci preme inoltre puntualizzare, sin da subito, la nostra ferma contrarietà all'introduzione di tale delitto in quanto nasce anche e soprattutto da una volontà di taluni - ai quali eccessivo ascolto è stato sempre dato - di "vendicarsi" del personale tutto delle Forze di Polizia per episodi che hanno riguardato pochissimi e che sono peraltro già stati vagliati dalla Giustizia penale o comunque sono al vaglio di questa.

Stante il fatto che da parte di tutte le componenti del Parlamento Italiano appare imprescindibile giungere all'introduzione di citata ipotesi delittuosa, il COISP non farà tuttavia mancare il suo contributo, con osservazioni e critiche costruttive, al fine di rendere ancor più agevole il Vostro compito di addivenire ad una norma di legge, quella che condanna la *tortura*, che però non porti ad una paralisi dell'apparato sicurezza del Paese.

Difatti, se un Appartenente alle Forze dell'Ordine, già profondamente umiliato sul piano economico e morale, saprà di rischiare qualche decennio di carcere per ogni singolo "respiro" dei tanti che portano rancore o odio nei loro confronti, allora di certo sarà ben poca l'attività che i Poliziotti, i Carabinieri, etc. svolgeranno per tutelare la sicurezza dei cittadini e per garantire il rispetto delle Istituzioni democratiche di questo Paese.

Lo diciamo con profonda amarezza, ma sarà così!

Per evitare ciò - lo puntualizziamo - sarà necessario apportare talune modifiche al testo dei progetti di legge in esame, che riportiamo di seguito:

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura).

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. – (*Tortura*). – Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter. – (*Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura*). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito

il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 4.

(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura).

1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Ebbene, al Senato della Repubblica il delitto di tortura è stato inizialmente proposto come reato specifico: “*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ...*” per poi arrivare alla sua stesura finale quale reato comune: “*Chiunque ...*”, pur prevedendo una pena maggiore qualora commesso dal pubblico ufficiale.

Nell'ambito della discussione, inoltre, era emersa da parte di non pochi la volontà di punire con la fattispecie di reato in argomento anche le eventuali *omissioni* che avrebbero cagionato sofferenze fisiche o psichiche. Fortunatamente citata pretesa non è stata accolta grazie alla ferma opposizione di tanti parlamentari: nell'arco di pochi mesi, considerato anche con quanta “accuratezza” taluna magistratura cura i procedimenti penali che riguardano gli uomini e le donne in divisa, ci saremmo difatti ritrovati con migliaia di poliziotti in galera, accusati di aver causato “sofferenza” a decine di migliaia di delinquenti avendo *omesso* di porre in essere chissà che cosa

In migliaia di poliziotti in galera o forse, molto più facilmente, ci saremmo dimessi prima tutti quanti.

Ebbene, anche se la formulazione dell'ipotesi delittuosa in argomento, così come arrivata all'esame della Camera dei Deputati, non ha più previsto, fortunatamente (sarebbe stato inaccettabile il contrario), la commissione del reato di tortura “anche a seguito di *omissioni*”, è da rilevare - come peraltro evidenziato dallo stesso Relatore, On.le Franco VAZIO, nella seduta di Codesta Commissione tenutasi in data 6 maggio 2014 - il fatto che sussistono, nel nostro codice penale, una serie di norme poste a tutelare lo stesso bene giuridico che si vorrebbe tutelare con l'introduzione del reato di tortura.

Il Titolo XII (*Dei delitti contro la persona*) del nostro Codice Penale, difatti prevede:

Art. 581 - Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582 - Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 584 - Omicidio preterintenzionale

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte

di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 586 - Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Art. 589 - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 608 - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

Art. 609 - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 610 - Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Art. 612 - Minaccia

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.

Art. 612-bis - Atti persecutori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero

con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Ecco pertanto che si rende necessario inserire un inciso, nel testo dell'art. 613-bis che si vuole introdurre nell'ordinamento italiano, che specifichi la configurabilità di tale reato esclusivamente al di fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti del Titolo XII del c.p..

Diversamente non sarebbe possibile distinguere quando sia configurabile il reato di tortura e quando invece siano configurabili le condotte prima menzionate e già punite nel nostro ordinamento, con la conseguenza che uguali comportamenti verrebbero valutati diversamente a seconda di come la persona offesa avverte le "sofferenze fisiche o psichiche" patite e di chi sarà quel "*Chiunque*" che le porrà in essere. Inutile sottolineare che abbiamo fondati motivi di ritenere che allorquando il "*Chiunque*" sarà un appartenente alle Forze di Polizia, la valutazione propenderà più facilmente per il reato la cui pena è più consistente.

È inoltre da evidenziare l'opportunità di doversi configurare più di una singola azione al fine di ritenere sussistente il delitto di tortura. La realizzazione di tale delitto attraverso un singolo atto, come lo stesso sembra essere stato predisposto, comporta una evidente sovrapposizione con altri reati quali la violenza privata, le percosse o la minaccia.

È necessario infine che l'art. 613-bis che si vuole introdurre, chiarisca che il reato non sussiste quando le "*acute sofferenze fisiche o psichiche*" derivano o siano provocate da azioni legittime, quindi previste dalla legge. Nondimeno dovrà prevedersi l'impossibilità che il delitto di tortura abbia sussistenza in assenza di dolo nella condotta.

Solamente modifiche che riconoscano quanto sopra esposto porterebbero ad un delitto di tortura che non permetta di dubitare sulle reali intenzioni che hanno portato alla previsione della sua introduzione nell'ordinamento italiano. Solamente tali modifiche porterebbero i Poliziotti a non tirarsi indietro nell'espletamento dei propri compiti. Solamente tali modifiche sarebbero un chiaro segnale che le pressioni di taluni professionisti delle piazze non possono condizionare le scelte delle Istituzioni.

Grazie

p. LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL COISP
Il Segretario Generale
Franco MACCARI